

STATUTO ASSOCIAZIONE ONLUS
“EOS”
TITOLO I
COSTITUZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO SOCIALE

Art. 1 Costituzione

È costituita una associazione – organizzazione, ai sensi dell’art. 36 e ss. cod. civ. non lucrativa di utilità sociale denominata “EOS”- ONLUS.

L’associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve Onlus) che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

L’Associazione, essendo qualificata ai sensi del D.Lgs. 460/1997 quale organizzazione non lucrativa di utilità sociale, provvede a comunicare alla direzione regionale delle entrate del Ministero delle Finanze competente per territorio, la propria iscrizione all’anagrafe delle Onlus, nonché ogni variazione di attività che possa comportare la perdita dello stato di Onlus.

Art. 2 Sede e durata

L’associazione ha sede legale in San Giuseppe Jato (PA), via Vittorio Emanuele n. 3 e sede operativa in San Giuseppe Jato (PA) via Salvo D’Acquisto n. 3; ed ha durata illimitata

Art. 3 Oggetto Sociale

L’associazione non ha fini di lucro. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge o effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Gli associati per il perseguimento dei fini istituzionali presteranno le attività prevalentemente in forma volontaria, libera e gratuita, così come previsto dall’art. 18 della Legge 7 dicembre 2000 n.383, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.300 del 27/12/2000.

L’Associazione si ispira a principi di democrazia, uguaglianza, giustizia, solidarietà sociale, con particolare attenzione alla valorizzazione della famiglia, dei minori e delle donne, proponendosi di perseguire **le seguenti finalità**:

- tutela e valorizzazione dei diritti della persona;
- sostegno psicologico e legale nei confronti dei soggetti che si trovino in condizioni di svantaggio in ragione di condizioni psichiche, economiche, sociali o familiari, con precipuo riguardo ai minori in situazione di disagio familiare, abbandono, ovvero nei casi di affidamento, adozione etc... e alle donne in situazione di disagio familiare e vittime di violenza;
- rimozione di ogni forma di emarginazione e violenza psicologica, fisica, sessuale ed economica alle donne e ai minori, italiani e stranieri, all’interno e fuori la famiglia.

I predetti scopi verranno raggiunti approfondendo la ricerca, la riflessione, il dibattito, promuovendo progetti e servizi, garantendo assistenza nell'educazione scolastica dell'obbligo, nell'inserimento nella società, e nel mondo del lavoro.

L'Associazione per conseguire tali scopi, si propone di:

- a) fornire servizi di assistenza e sostegno per l'educazione scolastica obbligatoria, per l'educazione sportiva e per l'apprendimento di attività di spettacolo e ricreative per minori a rischio di marginalità sociale;
- b) Promuovere progetti ed interventi in favore dei minori esposti alla criminalità, nonché progetti di riabilitazione dei bambini bisognosi, in modo particolare fornendo sostegno psicologico e legale ai bambini orfani e abbandonati, senza alcuna distinzione legata al ceto sociale, razza o religione di appartenenza;
- c) Attuare un servizio di accoglienza e di assistenza per minori che hanno subito violenza sessuale, psicologica e maltrattamenti attivando ogni più opportuno supporto quale per esempio: psicologico, giudiziario e terapeutico;
- d) Realizzare e gestire comunità alloggio, case famiglie per minori, altre strutture necessarie conformemente al dettato normativo e conformi alle finalità dell'associazione, ove ospitare minori bisognosi;
- e) Realizzare e gestire un servizio per il diritto di visita e di relazione che permetta ai minori di mantenere i legami con le figure genitoriali e la famiglia allargata a seguito di separazione, divorzio conflittuale, affido e altre vicende di grave e profonda crisi familiare;
- f) Sviluppare progetti di prevenzione, servizi e azioni contro la tratta delle donne, la prostituzione e ogni sfruttamento sessuale di donne italiane e straniere nel nostro e in altri paesi; promuovere azioni di prevenzione, sensibilizzazione, ricerca sul tema dell'abuso sessuale alle donne, ai minori;
- g) Aiutare le donne a diventare, per quanto possibile, autonome individualmente, socialmente ed economicamente, mediante interventi di tutoraggio nella formazione e nell'orientamento al lavoro;
- h) Promuovere, organizzare e gestire strutture logistiche ove le donne, anche straniere, sole e/o con le/i loro figlie/i minorenni, possano trovare accoglienza, consulenza, e altre forme di supporto quali ad esempio gruppi di sostegno, allorquando subiscano violenze dentro e fuori la famiglia;
- i) Realizzare e gestire una casa-rifugio segreta ed altre strutture necessarie conformi alle finalità dell'associazione, ove ospitare donne e minori in situazione di rischio;
- j) Realizzare un centro in cui si approfondiscano le tematiche della violenza contro le donne e minori e si favorisca l'accesso alla conoscenza delle normative e delle politiche che riguardano i diritti delle donne e dei minori, tramite ricerche, organizzazione di convegni, seminari di studio e dibattiti ed ogni genere d'iniziative tese ad approfondire la problematica;
- k) Organizzare attività culturali quali tavole rotonde, convegni, dibattiti, mostre, seminari, istituzione di biblioteche, fonoteche, videoteche e proiezione di film e documentari, al fine di far conoscere ai terzi (enti pubblici, scuole e privati cittadini) il fenomeno emergenziale relativo alle donne ed ai minori a rischio;
- l) Organizzare corsi di formazione rivolti ai minori entrati nel circuito penale;

- m) Promuovere iniziative volte al recupero di fondi per lo svolgimento dell'attività stessa dell'Associazione;
- n) Costituire reti con i vari servizi del territorio (sociali, sanitari, giudiziari, culturali, ecc.) con associazioni e istituzioni, anche a livello internazionale promuovendo la comunicazione e il rapporto con loro e per la messa in atto di procedure e protocolli finalizzati al miglioramento dell'accoglienza in caso di violenza nei confronti di donne e minori;
- o) Costituirsi parte civile, o comunque attuare ogni opportuno intervento, se richiesta dalla parte lesa nel processo, per violenza sessuale, maltrattamenti, sfruttamento di prostituzione, riduzione in schiavitù, in ogni procedimento, civile, penale, che veda la donna e/o il/la minore come oggetto di violenza;
- p) Promuovere la produzione e raccolta di documentazione e dati, nel rispetto delle leggi vigenti, sui temi presi in esame dall'Associazione, comprese possibili iniziative editoriali e pubblicazioni on line ad esse collegate;
- q) Promuovere la diffusione nella realtà socio-politica dei principi del rispetto della dignità umana, del bene comune, della giustizia, della pace, della solidarietà, nell'alveo dei principi fondanti della carta Costituzionale italiana, della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo delle Nazioni Unite e della carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea;
- r) Richieste alle autorità e agli enti competenti di utilizzo ai fini sociali dei beni confiscati alle organizzazioni mafiose, ai sensi della legge 109/1996.

Per realizzare le sue finalità, l'Associazione si rapporterà anche attraverso specifiche convenzioni e finanziamenti a progetto con le istituzioni pubbliche e private di carattere nazionale, ivi comprese le amministrazioni locali della Regione Sicilia (Regione, Province, Comuni, AUSL, Università, ecc.).

Inoltre potrà organizzare occasionalmente nei limiti consentiti dalla legge raccolte pubbliche di fondi, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione.

È fatto divieto all'associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate. L'associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche e integrazioni.

TITOLO II

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 4 Patrimonio dell'associazione

Il patrimonio è costituito da:

- 1) quote sociali e eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'associazione;
- 2) contributi di enti pubblici, altre persone fisiche e giuridiche;
- 3) eventuali erogazioni, donazioni e lasciti testamentari;
- 4) eventuali entrate per servizi prestati dall'associazione;
- 5) dal ricavato dell'organizzazione di manifestazioni, eventi;

Art. 5 Bilancio

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile il Comitato Direttivo sottoporrà all'assemblea il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente ed entro il 31 dicembre il bilancio preventivo relativo all'anno successivo.

Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 3.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

TITOLO III SOCI

Art. 6 Associati

Possono essere associati tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni e enti che ne condividono gli scopi.

Sono associati tutte le persone fisiche e giuridiche che, previa domanda motivata, vengono ammessi dal Comitato Direttivo. All'atto di ammissione gli associati verseranno la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Comitato Direttivo. Gli associati che non avranno presentato per iscritto le proprie dimissioni entro il 31 dicembre di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

Tutti i soci sono periodicamente informati riguardo le attività dell'associazione. La notifica delle attività può avvenire o attraverso invio all'associato di relativo supporto cartaceo, o attraverso posta elettronica, o attraverso affissione delle informazioni nella bacheca dell'associazione stessa.

Tutti i soci, fatto salvo i soci minorenni, hanno diritto di intervenire con diritto di voto nelle Assemblee. È esclusa la possibilità di esprimere il voto mediante delega.

Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

I soci si distinguono in Soci fondatori e Soci ordinari.

Il numero dei soci è illimitato. Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri.

Il socio è tenuto:

alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle decisioni degli organi sociali;

al versamento di una quota di ammissione e degli eventuali contributi annuali nella misura determinata dall'Assemblea;

a collaborare nei limiti della propria possibilità alle attività dell'Associazione secondo le indicazioni degli organi sociali e del regolamento.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo il quale delibererà a maggioranza dei voti dei componenti. L'eventuale rigetto della domanda d'iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato

specificandone i motivi. In questo caso potrà essere presentato appello all'Assemblea dei soci che prenderà in esame la richiesta nel corso della prima riunione utile.

Art. 7 Recesso, esclusione

La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni, o esclusione.

La esclusione è deliberata dal Comitato Direttivo con delibera motivata per la mora superiore a sei mesi nel pagamento delle quote sociali o per lo svolgimento di attività in contrasto o concorrenza con quella della associazione, ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Comitato Direttivo.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'associazione.

Le dimissioni vanno presentate per iscritto entro il 31 dicembre, in caso contrario saranno considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

**TITOLO IV
ORGANI SOCIALI**

Art. 8 Organi sociali

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei Soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Collegio dei Revisori dei Conti, ove nominato.

Art. 9 Assemblea

Gli associati formano l'assemblea. L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione.

L'assemblea è convocata dal Presidente. Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti.

Nel caso di seconda convocazione, l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci o dei voti e delibererà sempre a maggioranza semplice.

Per le delibere concernenti le modifiche allo Statuto sarà tuttavia necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.

L'assemblea si radunerà almeno due volte all'anno. Spetta all'assemblea deliberare in merito:

- all'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
- alla nomina del Consiglio Direttivo;
- alla nomina del Collegio dei Revisori;
- all'approvazione e alla modificazione dello statuto e di regolamenti;
- ad ogni altro argomento che il Comitato Direttivo intendesse sottoporre;

L'assemblea è convocata mediante avviso scritto inviato a ciascun associato almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato. Tuttavia nessun associato può rappresentare più di altri due associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

Art. 10 Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'associazione è composto da un numero da tre a sette membri. Dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente ed eventualmente un Vicepresidente.

Qualora, durante il mandato, venisse a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo coopterà altri membri in sostituzione dei membri mancati; i membri cooptati dureranno in carica fino alla prima assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Comitato Direttivo che li ha cooptati.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'assemblea. Provvede alla stesura del bilancio preventivo e bilancio consuntivo e li sottopone all'approvazione dell'assemblea. Determina le quote associative e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare Consigli scientifici ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività dell'associazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi, tenuto conto del disposto di cui alla lettera e), comma 6, dell'art. 10 del D. Lgs. 4.12.1997, n. 460.

Il Comitato Direttivo, con delibera presa con il voto favorevole di almeno tre membri, potrà inoltre delegare parte dei propri poteri a uno o più componenti del Comitato stesso determinandone i compensi; gli emolumenti individuali annui corrisposti non potranno comunque essere superiori al compenso massimo previsto per il Presidente del collegio sindacale delle società per azioni.

Il Comitato Direttivo potrà compilare un regolamento per disciplinare e organizzare l'attività della associazione, che dovrà essere sottoposto all'assemblea per la sua approvazione.

Il Comitato Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri; è convocato dal Presidente, dal Vicepresidente o da un terzo dei suoi componenti.

Il Comitato Direttivo è convocato almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

Art. 11 Presidente

Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento, il Vicepresidente, ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo.

Art.12 Collegio dei revisori

Il Collegio dei Revisori è nominato dall'assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario. È composto di tre membri, con idonea capacità professionale, anche non associati, la cui funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di Statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione della approvazione del Bilancio consuntivo.

TITOLO V
SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

art. 13 scioglimento

L'associazione si estingue, secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.:

- a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- b) per le altre cause di cui all'art. 27 c.c.

Art. 14 Devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento della associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

TITOLO VI

NORMA DI CHIUSURA

Art. 15 disposizioni generali

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alle leggi in materia.